

Fissati i nuovi incentivi agli impianti solari fotovoltaici

20 Maggio 2011

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011 il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 maggio 2011, che stabilisce, ai sensi dell'art. 25, comma 10, del D. Lgs. n. 28/2011, la nuova disciplina di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici.

In base al D. Lgs. n. 28/2011, infatti, gli incentivi fissati dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2010 (il "Terzo Conto Energia") si applicano alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici che entrano in esercizio entro il 31 maggio 2011. Per gli impianti che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre 2016, i meccanismi incentivanti sono invece regolati dal nuovo decreto, il "Quarto Conto Energia".

Il nuovo regime di sostegno prevede una progressiva riduzione delle tariffe incentivanti. L'obiettivo indicativo di potenza installata a livello nazionale è di circa 23.000 MW, corrispondente a un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro.

Campo di applicazione

Tre sono le tipologie di impianti di cui si prevede l'incentivazione:

- *impianti fotovoltaici*, di cui al Titolo II del decreto, a loro volta distinti in piccoli impianti e grandi impianti;
- *impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative*, di cui al Titolo III;
- *impianti a concentrazione*, di cui al Titolo IV.

Gli impianti fotovoltaici di cui al Titolo II si suddividono a loro volta in:

- *piccoli impianti*, ovvero:

1. gli impianti realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW;
2. gli altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto;
3. gli impianti fotovoltaici di qualsiasi potenza realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 165/2001;

- *grandi impianti*, ovvero gli impianti fotovoltaici non compresi fra i piccoli impianti.

Tariffe incentivanti

Per tutte le tipologie di impianto, la tariffa incentivante spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto. Essa è riconosciuta per un periodo di venti anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.

E' fissato un indennizzo, secondo le misure previste dalla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 181/10 e relativo Allegato A, e successive modifiche e integrazioni, qualora il mancato rispetto, da parte del gestore di rete, dei tempi per il completamento e l'attivazione della connessione dell'impianto alla rete, previsti dalla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e il relativo Allegato A, e successive modifiche e integrazioni, comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante.

I valori degli incentivi, differenziati per tipologia di impianto, sono riportati nell'allegato 5 al decreto. Il regime di incentivi, per ognuna delle tre tipologie di impianto, è descritto nei punti seguenti della presente nota.

Le tariffe incentivanti sono cumulabili con i benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto definiti nell'art. 5 del decreto, ma non sono applicabili qualora siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali.

In particolare, per tutti gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012, le tariffe incentivanti, quali sono definite dall'allegato 5, si possono sommare ai benefici della vendita al GSE dell'energia prodotta e non autoconsumata, oppure, in caso di autoconsumo, ai benefici derivanti dal risparmio in bolletta per l'energia non acquistata.

A partire dal 1° gennaio 2013, invece, le tariffe incentivanti non sono più aggiuntive ai suddetti benefici e assumono valore onnicomprensivo sull'energia immessa nel sistema elettrico, cioè inclusivo del valore dell'energia. Sulla quota di energia autoconsumata è attribuita una tariffa specifica.

Accesso alle tariffe incentivanti

Il soggetto responsabile dell'impianto è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, completa di tutta la documentazione prevista all'allegato 3-C, entro quindici giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto.

Il mancato rispetto dei termini di invio della domanda comporta il mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data di comunicazione al GSE, ma permane il diritto alla tariffa vigente alla data di entrata in esercizio. L'erogazione della tariffa spettante è assicurata dal GSE entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta, al netto dei tempi imputabili al soggetto responsabile.

Impianti fotovoltaici di cui al Titolo II

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti gli impianti fotovoltaici in possesso dei seguenti requisiti:

- potenza nominale non inferiore a 1 kW;
- conformità alle pertinenti norme tecniche e alle diverse disposizioni di legge;
- realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti;
- collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete;
- che rispettano i requisiti e le specifiche tecniche di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 28/2011.

Sono poi stabiliti ulteriori requisiti, che diventano obbligatori in date tra loro diverse, riguardanti le caratteristiche degli inverter, il possesso della garanzia di prodotto contro il difetto di fabbricazione, l'adesione del produttore a sistemi di gestione della qualità e della sicurezza e a un sistema che garantisca il riciclo dei moduli fotovoltaici al termine della loro vita utile (art. 11, commi 3, 4, 5, 6 del decreto).

Il nuovo regime di sostegno prevede una progressiva riduzione delle tariffe incentivanti, con tagli a cadenza mensile nel 2011 e semestrale negli anni seguenti.

Le tariffe, riportate nell'allegato 5 al decreto, si differenziano per scaglioni di potenza, periodo di entrata in esercizio dell'impianto e a seconda che l'impianto sia installato sugli edifici o meno.

Sono stati introdotti, per questa tipologia di impianti, i premi non cumulabili fra loro definiti dagli artt. 13 e 14 del decreto. Di questi, si sottolineano:

- l'incremento dal 5% al 30% della tariffa incentivante per i piccoli impianti sugli edifici, qualora abbinati a un uso efficiente dell'energia (art. 13): il premio è pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita a seguito di interventi migliorativi delle prestazioni energetiche sull'involucro effettuati successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico;
- l'incremento del 5% per gli impianti ubicati in zone industriali o luoghi da recuperare come miniere, cave, discariche esaurite, eccetera (art. 14);
- l'incremento di 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti su edifici, installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto (art. 14);
- l'incremento del 10% della componente incentivante^[1] della tariffa per gli impianti il cui costo di investimento, per i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile a una produzione realizzata all'interno dell'UE (art. 14).

Di seguito si descrivono il regime temporale degli incentivi e le eventuali procedure specifiche di accesso alle tariffe per i grandi e per i piccoli impianti fotovoltaici.

1) Grandi impianti

Limitatamente al periodo compreso fra il 1° giugno 2011 e il 31 dicembre 2012 (il cosiddetto periodo transitorio), i *grandi impianti* di cui al Titolo II sono ammessi agli incentivi nei limiti di costo annuo di cui alla tabella 1.1 del decreto (a tal fine è pubblicata una graduatoria, sulla base dei criteri di priorità di cui all'art. 8, comma 3, del decreto).

Gli impianti che entrano in esercizio entro il 31 agosto 2011 accedono direttamente alle tariffe incentivanti, fatto salvo l'onere di comunicazione al GSE dell'avvenuta entrata in esercizio entro quindici giorni solari dalla stessa.

Gli impianti che entrano in esercizio successivamente al 31 agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2012 accedono agli incentivi a condizione che siano iscritti al registro per i grandi impianti (vedi art. 8 del decreto), in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di costo di cui all'art. 4, comma 2, del decreto, e che la certificazione di fine lavori dell'impianto pervenga al GSE entro sette mesi (o nove mesi per impianti di potenza superiore a 1 MW) dalla pubblicazione della graduatoria degli impianti iscritti al registro.

L'iscrizione al registro si effettua mediante l'invio della documentazione di cui all'allegato 3-A al decreto, nella finestra temporale più vicina concessa dalle norme.

La certificazione di fine lavori dell'impianto comprende la perizia asseverata ai sensi di quanto previsto all'allegato 3-B al decreto.

Per gli anni dal 2013 al 2016, non è più fatto obbligo di iscriversi al registro per i grandi impianti. Infatti, il superamento dei costi indicativi di cui alla tabella 1.2 del decreto (per tutti gli impianti di cui al Titolo II, senza distinzione fra grandi e piccoli) non limita l'accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo, sulla base di quanto stabilito dall'allegato 5 al decreto.

2) Piccoli impianti

Fra il 1° giugno 2011 e il 31 dicembre 2012, i piccoli impianti sono ammessi all'incentivo senza limiti di costo annuo.

Per gli anni dal 2013 al 2016, il superamento dei costi indicativi di cui alla tabella 1.2 del decreto (per tutti gli impianti di cui al Titolo II, senza distinzione fra grandi e piccoli) non limita l'accesso alle tariffe incentivanti, ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo, sulla base di quanto stabilito dall'allegato 5 al decreto.

Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative di cui al Titolo III

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti gli impianti fotovoltaici che utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati per integrarsi e sostituire elementi architettonici, aventi i seguenti requisiti:

- potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW;
- conformità alle pertinenti norme tecniche e alle diverse disposizioni di legge;
- realizzati con moduli e componenti che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in allegato 4;
- realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti;
- collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni piccolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete.

Il nuovo regime di sostegno prevede una progressiva riduzione delle tariffe incentivanti, con un'unica tariffa per l'anno 2011 e tagli a cadenza semestrale negli anni seguenti. I limiti di costo annuo (il cui superamento non limita l'accesso alle tariffe incentivanti ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo) intervengono solo a partire dal 1° gennaio 2013.

Le tariffe, riportate nell'allegato 5 al decreto, si differenziano per scaglioni di potenza e periodo di entrata in esercizio dell'impianto.

Anche tali impianti, qualora abbinati a un uso efficiente dell'energia, hanno diritto al premio di cui all'art. 13 del decreto, ovvero a un incremento percentuale (comunque non superiore al 30%) pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita a seguito di interventi

migliorativi delle prestazioni energetiche sull'involucro effettuati successivamente alla data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico.

Impianti a concentrazione di cui al Titolo IV

Possono beneficiare delle tariffe incentivanti gli impianti fotovoltaici in possesso dei seguenti requisiti:

- potenza nominale non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW;
- conformità alle pertinenti norme tecniche e alle diverse disposizioni di legge;
- realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti;
- collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni piccolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete.

Il nuovo regime di sostegno prevede una progressiva riduzione delle tariffe incentivanti, con un'unica tariffa per l'anno 2011 e tagli a cadenza semestrale negli anni seguenti.

I limiti di costo annuo (il cui superamento non limita l'accesso alle tariffe incentivanti ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo) intervengono solo a partire dal 1° gennaio 2013.

Le tariffe, riportate nell'allegato 5 al decreto, si differenziano per scaglioni di potenza e periodo di entrata in esercizio dell'impianto.

Saranno stabilite con successivo decreto le caratteristiche di innovazione tecnologica, i requisiti tecnici degli impianti fotovoltaici con innovazione tecnologica e le tariffe a loro spettanti.

Per approfondimenti consultare i documenti:

- [decreto sulle fonti rinnovabili: prime considerazioni sugli aspetti riguardanti l'attività edilizia del 25/03/2011](#)
- [Pubblicato il decreto sulle fonti rinnovabili del 30/05/2011](#)

Allegati:

- decreto 5 maggio 2011
- delibere Autorità per l'energia

[1] *Componente incentivante delle tariffe*: fino al 31 dicembre 2012 è il valore delle tariffe incentivanti; successivamente a tale data è, convenzionalmente, assunta pari al valore della tariffa premio sull'autoconsumo.

[3437-All.to Delibera 181-10argallnew.pdf](#)[Apri](#)

[3437-Delibera 20 ott 10 181-10arg.pdf](#)[Apri](#)

[3437-All.to Delibera 099-08argall.pdf](#)[Apri](#)

[3437-Delibera 23lug08 099-08arg.pdf](#)[Apri](#)

[3437-Tab3 4 5.pdf](#)[Apri](#)

[3437-Tab1e2.pdf](#)[Apri](#)

[3437-Decreto 5 maggio 2011.pdf](#)[Apri](#)